

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MONZA

Prot. n. 106858

Reg. Int. n. 65

PROCEDURA APERTA: APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E
SISTEMAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA
TOLSTOJ/SANT'ALESSANDRO - CUP B57H17000490004 - CIG 73625497A2.
VERBALE DI GARA. SECONDA SEDUTA.

L'anno duemiladiciotto, addì sei del mese di giugno, ore 9,30 in
Monza, Palazzo Civico, Servizio Gare, aperto al pubblico.

Premesso:

- che in esecuzione delle Determinazioni Dirigenziali n. 2603 del 24/10/17 e n. 192 del 26/1/18, è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei lavori di riqualificazione e sistemazione sottopasso ciclopedonale via Tolstoj/Sant'Alessandro (importo totale pari a € 83.444,24 + I.V.A. di cui € 80.000,00 + I.V.A a base d'asta ed € 3.444,24 + I.V.A. per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso) da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. a) del D.Lgs.50/2016, e ai sensi dell'art. 97, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, c. 2, del D.Lgs. 50/2016;
- che entro il termine fissato nel bando (27/02/18 h.12,00) sono pervenute n. 47 offerte.
- che nel corso della seduta dell'1/3/18 (verbale Prot. n. 39517) si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e all'ammissione con riserva di alcuni di concorrenti;
- che per la prosecuzione delle operazioni di gara il Presidente ha fissato una nuova seduta in data odierna, dandone notizia agli

IL PRESIDENTE DI GARA



interessati mediante pubblicazione sul sito internet comunale.

Tutto ciò premesso, l'Ing. Carlo Nicola Casati, Dirigente del Settore Mobilità, Viabilità, Reti, assume la presidenza del seggio, dando inizio alle operazioni di gara alla presenza dei testimoni noti ed idonei (Antonella Sabatini e Monica Zappa) del Servizio Gare.

E', inoltre, presente il Sig. Pacchiana Osvaldo con delega della ISOF.

Prima di procedere all'apertura delle offerte economiche il Presidente comunica le determinazioni in merito alle ammissioni con riserva e precisamente:

Baronchelli Costruzioni Generali s.r.l. - Rspetto alle pendenze fiscali dichiarate, il concorrente ha documentato la sussistenza delle rateizzazioni, producendo le copie delle quietanze di pagamento effettuate e comprovando, rispetto ad una cartella esattoriale l'impugnazione presso l'Agenzia delle Entrate di Milanoa (via dell'Innovazione, n. 1). AMMESSO.

Bianchi Geom. Dante s.r.l. - Il concorrente è stato ammesso con riserva nella seduta pubblica dell'1/3/2018 (verbale prot. n. 39517) con la precisazione che si sarebbe tenuto conto della documentazione acquisita e dell'istruttoria esperita nella gara avente ad oggetto "Appalto lavori di realizzazione campo di sepoltura n. 56 parte ovest presso il Cimitero Urbano di via Foscolo - CIG 7254160235".

1) motivo di riserva.

Risoluzione contrattuale disposta dal Comune di Colverde e dichiarata in sede di gara. Sul punto l'operatore economico ha documentato di aver citato in giudizio l'Amministrazione Comunale dinanzi al Tribunale Civile di Como. Pertanto, preso atto dell'orientamento giurisprudenziale (da ultimo T.A.R. - Lazio - Latina n. 24/2018 e T.A.R. - Campania - Napoli - n. 2248/2018) in base al quale "non può disporsi l'esclusione dalla gara

IL PRESIDENTE DI GARA



ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, per gravi illeciti professionali, nel caso in cui avverso la risoluzione contrattuale risulti pendente un giudizio, stante l'assenza di una pronuncia definitiva in merito” e considerato che il provvedimento di risoluzione risulta sub iudice, si ritiene detta circostanza non ostativa alla partecipazione.


2) motivo di riserva e causa di esclusione.

Condanna non definitiva riportata e dichiarata dal direttore tecnico. Dopo aver posto in essere il contraddittorio con l'operatore economico, si comunicano di seguito le determinazioni assunte dalla stazione appaltante.

Preso atto di quanto dichiarato dal concorrente nella nota di riscontro del 21/2/2018 (prot. Comune di Monza n.33448) e nella relazione del 15/3/2018 (prot. Comune di Monza n. 48654) in risposta al contraddittorio avviato.

Visto l'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e richiamate le Linee guida A.N.A.C. n. 6, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate con Delibera di Consiglio n. 1008 dell'11/10/2017, recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”, in particolare il paragrafo 2.1, ai sensi del quale:

IL PRESIDENTE DI GAR



“II. Ambito oggettivo

..... Rileva, altresì, quale illecito professionale grave, che la stazione appaltante deve valutare ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, la condanna non definitiva **OMISSIS**

fermo restando che le condanne definitive per tali delitti costituiscono motivo di automatica esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 1, lett. b) del Codice”.


Dato atto che le Linee guida n. 6 risultano non vincolanti, a significare che, nel caso in cui l’Amministrazione intenda non aderire, debba essere data adeguata motivazione e che questa stazione appaltante non intende discostarsene.

Considerato che:

- la disposizione in argomento, come riconosciuto in giurisprudenza, innova rispetto alla previgente disciplina contenuta nell’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, individuando una nozione di illecito professionale che “abbraccia molteplici fattispecie, anche diverse dall’errore o negligenza, e include condotte che intervengono non solo in fase di esecuzione contrattuale, come si riteneva nella disciplina previgente [Cons. St., V, 21.7.2015 n. 3595], ma anche in fase di gara” (parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato, 3 novembre 2016 n. 2286; nello stesso senso Consiglio di Stato, sez. V, 4 dicembre 2017, n. 5704);

- infatti, la lettura dell’art. 80, c. 5, lett. c), non contempla un numero chiuso di illeciti professionali, ma disegna una fattispecie aperta contenente una elencazione avente chiara natura esemplificativa e non tassativa, rimettendo alle stazioni appaltanti la possibilità di individuare altre ipotesi, non espressamente contemplate dalla norma primaria, che siano oggettivamente riconducibili alla fattispecie astratta del grave illecito professionale;

IL PRESIDENTE DI GIURIA



- ciò è inequivocabilmente confermato dall'utilizzo dell'espressione "tra questi rientrano" e dalla correlazione dell'effetto escludente ad una particolare sintomaticità dei fatti (tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operato economico), piuttosto che alla loro riconducibilità ad un concetto giuridico definito;

- la riportata interpretazione è stata condivisa dall'A.N.A.C., che, nell'adottare, ai sensi del comma 13 del medesimo art. 80, le linee guida n. 6, finalizzate all'individuazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, c. 5, lett. c) del Codice, sul presupposto della natura solo esemplificativa della detta disposizione ha individuato, tra i casi di esclusione, ulteriori rispetto a quelli individuati dal codice,

OMISSIS

- appare sufficiente, al fine di imporre alla stazione appaltante un onere di valutazione in ordine all'incidenza dei fatti sulla gara in corso di svolgimento, la mera idoneità del provvedimento sanzionatorio a spiegare, in via anche solo temporanea, i suoi effetti, senza che rilevi se la decisione giudiziale sia stata assunta in sede cautelare o di merito e, se la sentenza sia passata o meno in giudicato.

Considerato che la normativa si fonda sulla necessità di garantire l'elemento fiduciario nei rapporti con la pubblica amministrazione fin dal momento genetico ed è finalizzata a reprimere ogni condotta atta a minare la legittima aspettativa della stazione appaltante non solo in un'esecuzione a regola d'arte dei lavori affidati all'impresa ma anche nell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto secondo il canone della buona fede in senso oggettivo (Cfr Tar Basilicata

IL PRESIDENTE DI GA



n.501/2013 - Tar Lecce n.659/2010).

Rilevato che anche il Consiglio di Stato, in una recente sentenza (n.1/2017), ha affermato la possibilità di desumere da procedimenti penali l'esistenza di fatti idonei ad integrare gli estremi del grave errore professionale e, conseguentemente, determinare l'interruzione del rapporto fiduciario.

Dato atto che, per quel che concerne il motivo di esclusione idoneo a ingenerare nella stazione appaltante un giudizio di disvalore sull'impresa Dante Geom. Bianchi S.r.l., viene presa in considerazione

OMISSIS

IL PRESIDENTE DI G



OMISSIS

Ritenuto che le misure di self- cleaning adottate (“verbale del Consiglio di Amministrazione di dissociazione con riserva di decisione all'esito dell'appello”) non sono sufficienti a superare la causa di esclusione in quanto le misure indicate risultano generiche, manca la prova dell'adozione di comportamenti concreti di carattere tecnico e

IL PRESIDENTE DI GAI



organizzativo idonei a prevenire recidive, non è stata effettuata alcuna azione di risarcimento del danno, né sono stati adottati interventi significativi di rinnovazione societaria.

Dato atto che l'A.N.A.C. nelle richiamate Linee Guida stabilisce (Sezione III - Ambito soggettivo - al punto 3.1.) che “I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti direttamente all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80 comma 3 del Codice”.

Considerato che la stazione appaltante ha avuto conoscenza della condanna non definitiva in capo al direttore tecnico solo nella seduta pubblica del 13/2/2018 (verbale prot. 27141) nell'ambito della procedura avente ad oggetto “ Appalto lavori di realizzazione campo di sepoltura n. 56 parte ovest presso il Cimitero Urbano di via Foscolo - CIG 7254160235” e che, pertanto, tutte le motivazioni sopra riportate si intendono far valere a decorrere dalla richiamata data.

Ritenuto, pertanto, che siano stati posti in essere comportamenti gravi e rilevanti di illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico, e che pertanto ricorra la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di cui alla sezione II (Ambito oggettivo) ultimo comma delle Linee Guida A.N.A.C. n. 6 (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 1293 del dicembre 2016 e aggiornate con Delibera di Consiglio n. 1008 dell'11/10/2017), ESCLUDE l'impresa Bianchi geom. Dante s.r.l. dalla gara avente ad oggetto i lavori di riqualificazione e sistemazione sottopasso ciclopedonale via Tolstoj/Sant'Alessandro.

Si comunica che relativamente al motivo di esclusione di cui al precedente punto 2) - art. 80, c. 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 -, verrà fatta segnalazione all'A.N.A.C. e che verranno adottate idonee

IL PRESIDENTE DI GARA

misure di tutela della riservatezza.

In ogni caso si precisa che la segnalazione all'A.N.A.C. non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche.

Bruni Scavi s.n.c. - Il concorrente, ammesso con riserva e invitato all'integrazione ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/16, non ha dato riscontro alla richiesta della stazione appaltante inoltrata mediante pec con nota prot. n.47163 del 14/3/2018, manifestando, in tal modo, la volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e accettando l'esclusione dalla gara.

In applicazione all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e della prescrizione contenuta nella lex specialis (Sezione III del Disciplinare), il concorrente viene escluso dalla gara.

Cave di Corconio s.r.l. - il concorrente ha prodotto l'appendice alla polizza della UnipolSai Assicurazioni S.p.A. n. 1/52416/96/157669275, da cui risulta la proroga della validità della garanzia fino a 360 giorni.
AMMESSO.

Cidieffe Costruzioni s.r.l. - il concorrente ha dichiarato l'esistenza di una annotazione presso casellario informatico A.N.A.C. avente ad oggetto la risoluzione del contratto di appalto di lavori disposta da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. In sede di chiarimenti ha documentato di aver impugnato con atto di citazione del 26/10/2017 il provvedimento di risoluzione dinanzi al Tribunale Civile di Cagliari.

Pertanto, preso atto dell'orientamento giurisprudenziale (da ultimo T.A.R. - Lazio - Latina n. 24/2018 e T.A.R. - Campania - Napoli - n. 2248/2018) in base al quale *“non può disporsi l'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, per gravi illeciti professionali, nel caso in cui avverso la risoluzione contrattuale risulti pendente un giudizio, stante l'assenza di una pronuncia definitiva in*

IL PRESIDENTE DI GARA

merito”, trattandosi, pertanto, di provvedimento sub iudice lo si ritiene non ostativo alla partecipazione. AMMESSO.

Dueffe s.r.l. - il concorrente ha prodotto l'appendice alla polizza della Groupama Assicurazioni S.p.A. n. N895/00A0710109, da cui risulta che la garanzia deve intendersi prorogata di 360 giorni. AMMESSO.

F.Ili Grignola s.r.l. - il concorrente ha prodotto l'autocertificazione Toslstoj_Art.80 debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, come richiesto dal punto 4 pag. 5 del disciplinare di gara. AMMESSO.

Giavazzi s.r.l. - il concorrente ha prodotto l'istanza di partecipazione, il Mod. Art. 80 e il Codice Etico con l'oggetto della gara di che trattasi. AMMESSO.

Grimal Service soc. coop. a r.l. - il concorrente è stato ammesso con riserva con verbale di gara prot. n. 39517 dell'1/3/18, ma con nota dirigenziale prot. n. 48106 del 15/3/18 il suddetto provvedimento è stato annullato in quanto, a seguito comunicazione dell'Impresa si è riscontrato che l'appendice n. 2 allegata alla polizza della Bene Assicurazioni S.p.A. n. 11000110005205 prodotta in gara, riporta che la durata della garanzia deve intendersi dal 26/2/18 al 26/2/19 e pertanto 360 gg., come richiesto alla sezione I punto 1 del disciplinare.

Impresa Cazzaniga Geom. Maurizio s.r.l. - il concorrente ha prodotto:

1) l'appendice alla garanzia della Finanziaria Romana S.p.A. n. 06/01/01/2879391, da cui risulta la scadenza della cauzione è prorogata al 27/2/2019;

2) ha reso la dichiarazione di cui alla lettera C.4) del Mod. Art. 80, come richiesto, a pena di esclusione, dal punto 4 lett. B) del disciplinare di gara. AMMESSO.

R.M. Scavi s.r.l. - il concorrente ha prodotto l'appendice alla polizza della Elba Assicurazioni S.p.A. n. 1207636, da cui risulta che la garanzia

IL PRESIDENTE DI GA



ha validità di 360 giorni. AMMESSO.

S.A.I.M.P. s.r.l. - il concorrente ha prodotto l'appendice alla polizza della COFACE n. 2202274, da cui risulta che la validità della garanzia è da intendersi pari a 360 giorni. AMMESSO.

Stucchi & C. s.r.l. - il concorrente ha prodotto l'appendice alla polizza della Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. n. 00036991000543, da cui risulta che la validità della garanzia deve intendersi di 360 giorni. AMMESSO.

Toro Costruzioni s.r.l. - il concorrente ha reso la dichiarazione di cui alla lettera C.4) del Mod. Art. 80, come richiesto, a pena di esclusione, dal punto 4 lett. B) del disciplinare di gara. AMMESSO.

Si dà atto, altresì, che è stata controllata la validità delle firme digitali relative alle cauzioni provvisorie presentate in forma digitale.

A questo punto il Presidente sospende la gara comunicando ai presenti che la prossima data di seduta pubblica finalizzata all'apertura delle offerte economiche, sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Monza nella sezione bandi di gara - lavori, nella pagina della presente gara.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Ing. Carlo Nicola Casati



I TESTIMONI

D.ssa Antonella Sabatini

Sig.ra Monica Zappa

